VERBALE DI ASSOCIAZIONE NON RICONSCIUTA

Il giorno 10 marzo 2021 in Minervino Murge al Corso Matteotti 98 alle ore 18:30 si è riunita l'assemblea dell'associazione non riconosciuta "GRUPPO OPERATIVO EMERGENZE" con sede in Minervino Murge al Corso Matteotti n. 98, codice fiscale 90087490729, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla Legge Regionale n. 11/94 al n. 1638, con atto dirigenziale n. 1424 del 17 dicembre 2012 per discutere del seguente ORDINE DEL GIORNO:

- adozione di un nuovo testo di statuto sociale anche al fine di adeguare il previgente statuto alla normativa relativa agli enti del terzo settore D.Lgs. 117/2017;
- delibere accessorie e consequenziali.

Assume la carica di presidente dell'assemblea il socio e presidente del Consiglio Direttivo signor RUSSO Domenico, nato a Canosa di Puglia il 15 agosto 1978 a norma dell'art. 22 dello statuto sociale, per elezione da parte degli intervenuti, ed il ruolo di segretario il signor LONGO Francesco, nato a Taranto il 09 gennaio 1976, il quale

CONSTATATO

--- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto, a mezzo di posta elettronica;

--- che sono presenti mediante videoconferenza WhatsApp, in merito la normativa anti Covid-19 per evitare gli assembramenti n. 21 associati aventi diritto di voto su n. 32 associati, come analiticamente indicato nel seguente elenco:

RUSSO Michele, LIMONGELLI Michele, BALICE Grazia Carmela, ROMEO Giuseppe, ROMEO Cristina, TORTORELLA Giuseppina, CAMORCIA Angelo, STILLAVATO Miriam, POSA Emanuella, LORETO Salvatore, BRIZZI Michelangelo, SANTOMAURO Valentino, SCIASCIA Vittorio, CAMPANILE Michele, CASTROVILLI Giulio, D'AVENIA Andrea, FATO Andrea, CARBOTTA Gianluca, SCARDIGNO Mirko, DIMEO Nunzia e FATO Domenico.

--- che per il Consiglio Direttivo oltre al presidente RUSSO Domenico, sono presenti:

- GRISORIO Nella, vice presidente;
- LONGO Francesco, Segretario - Tesoriere;
- SALERNO Giuseppe, consigliere;
- BARLETTA Andrea, consigliere;
- LOTITO Francesco, consigliere;
- ROMEO Raffaele, consigliere;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea ai sensi di legge e di statuto ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno essendo presenti tanti soci che rappresentano il quorum costitutivo

previsto dal vigente statuto.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra le ragioni per le quali appare opportuno addivenire alla modifica e all'adozione di un nuovo statuto, consistenti nella necessità, anche a seguito del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (codice del Terzo Settore) ed alla abrogazione della legge 266 del 1991 in tema di volontariato, di cui il Presidente illustra le maggiori novità di adeguare lo statuto vigente alla normativa attualmente in vigore.

In particolare, il Presidente fa presente che non è stato ancora istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e che pertanto, l'associazione continuerà ad essere iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato salvo poi trasmigrare nel R.U.N.T.S. quando istituto.

Fino a quel momento, il Presidente fa presente che non sarà possibile utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza dell'associazione e nelle comunicazioni al pubblico che potrà, invece, avvenire solo dopo l'iscrizione nel R.U.N.T.S., così come anche argomentato dalla massima in materia di Terzo Settore n. 1 del Consiglio Notarile di Milano, mentre sarà possibile inserire nella denominazione solo l'acronimo ODV.

Il Presidente dà quindi lettura e spiegazione del nuovo testo di statuto ed invita quindi l'assemblea a deliberare.

A questo punto l'Assemblea dell'associazione "GRUPPO OPERATIVO EMERGENZE" del giorno 10 marzo 2021, udite ed approvate le comunicazioni del Presidente, con il voto unanime dei presenti, espresso con alzata di mano

DELIBERA

- di approvare e di adottare il nuovo statuto sociale, compresa la nuova denominazione, il cui testo, nella sua versione aggiornata, il Presidente mi consegna per essere allegato al presente atto sotto la lettera "A";
- di dare ogni più ampio potere all'organo amministrativo per l'attuazione della presente delibera al fine di adempiere tutti gli obblighi di legge presso i competenti enti.

Non essendovi altro da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, proclamati i risultati, dichiara sciolta l'assemblea alle ore

Per questo atto si richiede l'esenzione delle imposte di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 Codice del Terzo Settore.

Minervino Murge, lì 10 marzo 2021

Il Presidente

Il Segretario

17 MAR 2021

Registrato a Ranetta il

al n° 386 serie 3 esatti

EURO Esente

IL DIRIGENTE TITOLARE

Dott.

ASSISTENTE TRIBUTARIO*
Annamaria Di Bisceglie
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Daniela Lopedote"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "GRUPPO OPERATIVO EMERGENZE – O.d.V."

Titolo I – Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede ed emblema

È costituita l'Associazione denominata "**Gruppo Operativo Emergenze - O.d.V.**", in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione, ove previsto, potrà ricomprendere nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

L'Associazione "Gruppo Operativo Emergenze - O.d.V.", in questo Statuto successivamente indicata per brevità "Associazione", ha sede in Minervino Murge (BT) al Corso Giacomo Matteotti n. 98 (Cap. 76013).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione ha il fregio che si compone nel modo che segue: un cerchio con bordo azzurro e sfondo arancione al centro del quale compare una rosa dei venti stilizzata bicolore (azzurra e bianca).

Il bordo è quasi interamente occupato dalla dicitura **PROTEZIONE CIVILE MINERVINO MURGE – GRUPPO OPERATIVO EMERGENZE O.d.V.**, scritto con carattere Miriad Pro Regular maiuscolo di colore bianco, che partendo da sinistra si sviluppa nella parte superiore del fregio, mentre nella parte inferiore è inserito il motto della associazione, **Semper Et Ubique**, con lo stesso carattere e le sole iniziali maiuscole, sempre di colore bianco.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del Terzo Settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei Volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi meramente filantropici di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

a) Promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

b) Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c) Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) Organizzare forme di partecipazione di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) Collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di Volontariato ed Enti del Terzo Settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e prestazioni sanitarie;
b) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
c) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
d) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
e) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
f) donazione di sangue e organi;
g) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
h) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
i) attività ed iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
k) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
l) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
m) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

n) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;
o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
q) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
r) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, spontaneo, volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese ed attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/

2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei Volontari, od alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le Organizzazioni di Volontariato (ODV).

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione che si impegnano a rispettarne lo Statuto e/o il Regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un Consigliere appositamente delegato dal Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il Consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei Soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Qualora se ne presentasse la necessità, sarà facoltà del Consiglio stesso richiedere tutta la necessaria documentazione prevista dalle Leggi vigenti in ordine alla moralità, precedenti penali, dedizione ad alcolismo e droga ed a quant'altro il Consiglio riterrà indispensabile.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette Soci.

Se tale numero minimo di Soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Sono Soci Ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono Soci Volontari i Soci Ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali Soci o Volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Sono soci sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

I soci sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

I Soci Ordinari iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

I Soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I Soci hanno diritto di:

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti associativi;

b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;

c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;

e) essere informati sull'attività associativa;

f) recedere dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Art. 8 - Doveri

I Soci sono tenuti a:

a) rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere degli Organi associativi;

b) essere in regola con il versamento della quota associativa;

c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Tutti i soci hanno l'obbligo di presentare turni di servizio al fine di occupare il più ampio arco di tempo della giornata.

Eventuali impedimenti dei volontari ad adempiere ai turni di servizio devono essere tempestivamente comunicati, per consentirne la eventuale sostituzione.

I soci hanno l'obbligo tassativo di tenersi in collegamento con la sede operativa, ciò al fine di essere informati circa improvvise eventuali necessità o convocazioni.

I Soci hanno l'obbligo di mantenere il segreto più assoluto qualora in caso di soccorso si venga a conoscenza di dettagli, motivi familiari, situazioni scabrose, umane debolezze, notizie che se diffuse potrebbero provocare danno o nocumento all'interessato.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere Soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio od associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

a) per morosità;

b) per decadenza;

c) per esclusione;

d) per recesso;

e) per morte.

a.1) Perde la qualità di Socio per morosità il Socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b.1) Perde la qualità di Socio per decadenza il Socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c.1) Perde la qualità di Socio per esclusione il Socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo, ovvero che senza adeguata ragione si metta in condizione di inattività prolungata e non presti turni di servizio per almeno quattro ore settimanali per tre settimane consecutive, fatti salvi gli impegni di lavoro o familiari preventivamente comunicati per iscritto ad un Consigliere o all'Ente.

d.1) Perde la qualità di Socio per recesso il Socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

Il Socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri, laddove eletto, e in mancanza all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Il Collegio dei Probiviri o, in mancanza, l'assemblea dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente.

Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.

Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a €. 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa.

In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera u) dello Statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - se ed in quanto istituito - ovvero agli altri competenti Uffici, con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente, ed è altresì trasmesso alla rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote degli aderenti;

b) da contributi di privati;

c) da rimborsi derivanti da convenzioni;

d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività

e progetti;

e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;

f) da rendite patrimoniali e finanziarie;

g) da attività di raccolta fondi;

h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai Volontari curata direttamente dall'Associazione;

j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

k) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;

l) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;

m) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote sociali sono intrasferibili.

L'Associazione, ai sensi della normativa vigente in materia per le Organizzazioni di Volontariato e gli enti del Terzo Settore, non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 - Bilancio Sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori ad un milione di euro, od alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del Terzo Settore) la redazione del Bilancio Sociale è facoltativa.

Se i ricavi, rendite, proventi od entrate comunque denominate sono superiori a centomila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) l'Organo di Controllo, laddove eletto, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;

d) il Revisore Legale, laddove eletto, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei Revisori dei Conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) il Collegio dei Probiviri, laddove eletto.

Non possono far parte degli Organi Sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I soci esclusi non possono far parte del Collegio dell'Organo di Controllo ne possono assumere l'incarico di Revisore Legale.

Ai componenti degli Organi Sociali, ad eccezione dei revisori dei Conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del Revisore Legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 – Assemblea

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.

Essa è costituita dai Soci dell'Associazione.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i Soci, anche assenti o

dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'Assemblea il Segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea Ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Delibera con il voto segreto, se non diversamente stabilito, per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei Soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche Sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria relative a modifiche dello Statuto Sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in Assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espres-

sione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche.

Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

1. L' Assemblea Ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo ed, eventualmente, quello preventivo;

b) approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;

c) approva il bilancio sociale, quando previsto dalla legge;

d) determina l'importo annuale delle quote associative;

e) definisce le linee programmatiche della Associazione;

f) approva il Regolamento Generale dell'Associazione e le sue modifiche;

g) approva i Regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;

h) determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli fra i Soci all'Associazione;

i) nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;

j) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei Conti, e l'Organo di Controllo, nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge, determinandone previamente il numero dei componenti;

k) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;

l) ratifica la delibera del Consiglio Direttivo sulla esclusione degli associati;

m) delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio Direttivo;

n) delibera sull'istituzione di sezioni dell'Associazione;

o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea Straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello Statuto Sociale;

b) sulla variazione della sede legale;

c) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

d) sulle spese di straordinaria amministrazione;

e) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'Art. 38.

Art. 24 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere Soci dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi Membri sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di Consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice Civile.

3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario, il Tesoriere, l'Addetto agli automezzi, l'Addetto alle infrastrutture e ai mezzi di collegamento e l'Addetto ai turni, al benessere ed alle pubbliche relazioni.

Il Consiglio Direttivo potrà promuovere altre cariche ed attribuirle agli stessi Consiglieri od ad altri soci; può nominare inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei Medici, scegliendolo fra i Consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non Soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

4. Le funzioni del Segretario, del Tesoriere, delle altre cariche sociali e del Direttore Sanitario sono determinate nel Regolamento Generale dell'Associazione.

5. I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza legale, precisando se congiuntamente o disgiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta

richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

8. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

9. E' fatto obbligo ai componenti del Direttivo di partecipare alle riunioni.

L'assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive comporta la decadenza da componente del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto, se non diversamente stabilito, quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, od in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il Direttore Sanitario, quando non sia Consigliere eletto dall'Assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del Direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (e vincolante).

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone

in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

In particolare:

a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;

b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;

c) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'assemblea per la discussione e la sua approvazione;

d) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'assemblea per la discussione e la sua approvazione;

e) conferisce procure speciali o per categorie di atti;

f) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

g) propone all'assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

h) delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

i) delibera l'adesione ad Organizzazioni di Volontariato ed altri Enti del Terzo Settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo Statuto della rete associativa cui eventualmente aderisce;

j) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'associazione;

k) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto;

l) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di Socio;

m) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

n) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

o) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente e Vicepresidente del Consiglio stesso, Segretario, Tesoriere, del Direttore Sanitario, quando nominato, e dal Direttore dei Servizi, alla quale delega le attività neces-

sarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della Direzione Esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la Direzione Esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.

La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del Consigliere nominato per cooptazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'Assemblea.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Nel caso di decadenza degli Organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservan-

za del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri ad altro componente del Consiglio stesso.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente Vicario.

Art. 30 - Organo di Controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Art. 31 - Competenze

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 32 - Revisore Legale dei Conti

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei Revisori dei Conti composto secondo le norme di legge vigenti.
In ogni caso l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate od in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 33 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, laddove eletto, è composto da tre Membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i Soci, dura in carica tre anni.
I suoi componenti sono rieleggibili.
Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 - Competenze

Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 10.
Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 - Libri Sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

a. il Registro dei Volontari nel quale iscrive i Volontari che svolgono attività in modo non occasionale;

b. il Libro degli Associati;

c. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

d. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri Sociali, i bilanci o rendiconti annuali, facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale rilascia il consenso entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Titolo V – Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 - Regolamenti

1. Il Regolamento Generale:

a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;

b) individua le modalità di informazione ai Soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;

c) determina le competenze del Segretario, del Tesoriere, del Direttore Sanitario, degli altri Direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;

d) regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 38 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso all'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 21 comma 6 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore, con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.